

ACCORDO DI CONFIDENZIALITA'



Tra

l'Ambasciata d'Italia in Minsk;

e

l'Aggiudicatario [.....] - qui denominato il "Ricevente" - per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo [.....].
Rappresentato ai fini del presente accordo da [.....], in qualità di suo legale rappresentante pro tempore

Nel seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- a) l'Ambasciata d'Italia in Minsk per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali di tipo C e D e con essa ha concluso in data [.....] un contratto per la fornitura stessa di tali servizi.
- b) La Società [.....], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata selezionata come idonea all'espletamento dei servizi sopra genericamente indicati e a tal fine ha stipulato il contratto sopra menzionato.
- c) L'Ambasciata d'Italia in Minsk, nella persona del suo funzionario rappresentante, [.....], ritiene di essenziale importanza che la gestione degli incarichi affidati a risorse esterne, siano oggetto di apposito ed ancillare contratto, separato dal contratto di affidamento dei servizi professionali, che abbia ad oggetto l'obbligo di riservatezza delle informazioni delegate e ricevute dall'affidataria risorsa esterna, prevedendo a tal fine uno specifico obbligo a carico di quest'ultima;

pertanto, tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2) La Società [.....], considerata la necessità di ricevere informazioni per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter per il rilascio dei visti d'ingresso, acquisirà da parte dei richiedenti informazioni personali e di natura confidenziale. La stessa Società, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni previste nel contratto di concessione di servizi in essere con l'Ambasciata d'Italia in Minsk, verrà a conoscenza di informazioni relative a procedure, anche informatiche, necessarie per la fornitura del servizio, le quali anch'esse rivestono carattere di confidenzialità.
- 3) Tali informazioni saranno fornite al soggetto Ricevente in qualsiasi forma concordata e su qualsiasi tipo di supporto, nonché in modo diretto mediante esposizione orale, in modo che esso possa utilizzare le stesse nella più completa efficienza e riservatezza richieste e concordate;
- 4) il Ricevente assume la responsabilità di mantenere segreti i predetti dati ed informazioni ottenuti, concernenti l'espletamento delle proprie obbligazioni contrattuali, così come previsto nell'art. 2

del Contratto di concessione di servizi sottoscritto in data [.....] con l'Ambasciata d'Italia in Minsk;

- 5) Il Ricevente non comunicherà le dette informazioni ed i dati concernenti il servizio offerto a terzi, né metterà comunque alcuno in situazioni di prendere conoscenza di dette informazioni e dati senza il preventivo consenso scritto dell'Ambasciata d'Italia in Minsk;
- 6) Il Ricevente utilizzerà tali informazioni e dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi professionali richiesti e concordati tra le Parti;
- 7) A tal fine il Ricevente dovrà mettere a conoscenza di dette informazioni e dati i propri dipendenti impegnandoli al segreto, ed il Ricevente sarà solidamente responsabile per qualsiasi violazione del segreto, direttamente o indirettamente commessa dai suoi collaboratori.
- 8) Il Ricevente comunicherà all'Ambasciata d'Italia in Minsk; il nome di tutti i suoi dipendenti ai quali sono state comunicate le sopradette informazioni e dati e che, comunque, avranno accesso in forma completa o semplicemente parziale ad essi.
- 9) Il Ricevente sarà responsabile qualora terzi prendano conoscenza delle informazioni e dati dal Ricevente stesso, dai suoi dipendenti, anche qualora ciò sia dovuto alla sola negligenza del Ricevente e dei suoi dipendenti relativamente alla protezione della segretezza delle informazioni e dati ricevuti;
- 10) L'impegno di segretezza non si applica a quelle informazioni:
 - che il Ricevente possedesse prima della firma del presente accordo;
 - che sono o saranno di pubblico dominio o diverranno di pubblico dominio indipendentemente dall'azione del Ricevente o di suoi dipendenti.
- 11) Le disposizioni previste dal presente accordo saranno applicabili a tutte le altre informazioni e a tutto il materiale che in futuro l'Ambasciata d'Italia in Minsk dovesse eventualmente fornire in via confidenziale al Ricevente.
- 12) L'obbligo del Ricevente di mantenere riservati i dati ottenuti dall'Ambasciata d'Italia in Minsk avrà durata superiore di due anni rispetto alla scadenza del contratto di concessione di servizi, cui il presente contratto è ancillare. Il presente contratto entrerà in vigore a far data dalla sua firma.

IL RICEVENTE

Ambasciata

....., li _____